



CITTÀ DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

N.RO GENERALE 44

Settore SERVIZIO PERSONALE ECONOMICO

DETERMINAZIONE N. 1 del 20-02-2026

COPIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO PERSONALE ECONOMICO

Premesso che, nell'ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 22/03/2017, sono state disciplinate le procedure per l'effettuazione della spesa.

Dato atto che con decreto sindacale n. 5 del 09/07/2024 la sottoscritta Beatrice Costa è stata nominata responsabile del settore Finanziario e Tributi;

Richiamate:

- la deliberazione CC n. 11 del 27/02/2025 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2025/2027 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.L. 267/2000";
- la deliberazione CC n. 12 del 27/02/2025 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 151 DEL D.L. 267/2000 E ART. 10 DEL D.L. 118/2011);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del **24 dicembre 2025** (pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025**) con il quale è stato disposto ufficialmente il **differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026–2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026**".

Richiamati:

- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 30.01.2025 avente ad oggetto: "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conferma del PTPCT per l'anno 2025;
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Belgioioso approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19.05.2021 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 12/09/2023;

Vista la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art 6 bis legge 241/90: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*;
- art. 6 DPR 62/2013: *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,*

del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”;

- art 7 DPR 62/2013: *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.”;*

Atteso che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90;

Premesso altresì che:

- l'articolo 30, comma 2 della legge 15 novembre 1975, n. 734, come sostituito dall'art. 10, comma 2 del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”;*
- l'articolo 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che *“Il segretario comunale e provinciale roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente”;*
- l'articolo 21, comma 4, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che sugli atti di cui all'articolo 17, comma 68, lett. B) della legge n. 127/1997 (ora art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) rogati ed autenticati dal segretario si applicano i diritti di segreteria come previsto dalla tabella D della legge n. 604/1962;
- l'articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 24 febbraio 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede infine che *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;*

Tenuto conto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i proventi dei diritti di segreteria incassati dal Comune sono ripartiti come segue:

- 100% al Comune;
- una quota, non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento al Segretario, relativamente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D allegata alla Legge 604/62, comunemente definiti diritti di rogito;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie 30 luglio 2018, n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, avente ad oggetto “Art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Diritti di rogito segretari comunali”, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari*

comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Rilevato che nel Comune di Belgioioso non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata, e verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Belgioioso sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;

Dato atto che come previsto dall'articolo 37 del C.C.N.L. 16 maggio 2001, per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria al Segretario Comunale si prendono a base le voci di cui al comma 1 dello stesso articolo 37, (con esclusione della lettera f), retribuzione di risultato) e precisamente:

- a) trattamento stipendiale tabellare;
- b) indennità integrativa speciale (ora conglobata nello stipendio tabellare);
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato;
- g) diritti di segreteria;
- h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere a liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Belgioioso nell'anno 2025 al Segretario Comunale, appartenente alla fascia B, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Dato atto che nel periodo che qui rileva sono stati incassati € 10.870,64 per diritti di rogito/segreteria, come da seguente prospetto:

PNRR M4C1I11 lavori di realizzazione nuovo asilo comunale	€ 2.173,15
PNRR M2C4I22 lavori di messa in sicurezza stradali	€ 408,31
PNRR M4C1I11 lavori di ampliamento e riqualificazione mensa scolastica	€ 1.806,38
PNRR M2C4I22 lavori di messa in sicurezza e riqualificazione palestra comunale	€ 2.022,80
Affidamento servizio refezione scolastica 2025/2030 + 2 anni	€ 4.460,00

Richiamata la Deliberazione della Corte dei conti del Veneto, n. 400/2018/PAR, in merito alla ripartizione degli oneri riflessi e dell'IRAP tra il segretario Comunale e l'Ente pubblico, laddove si precisa che:

- l'IRAP, riferibile ai diritti di rogito, rimane a carico del bilancio comunale, in quanto presupposto della stessa è lo svolgimento di un'attività autonoma organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi e che soggetto passivo è l'ente. Pertanto, “non risulta possibile, al contrario, ritenere che l'IRAP gravi su quei soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata tra i quali possono ben annoverarsi i lavoratori dipendenti”. Ed ancora: “una traslazione dell'onere [IRAP] dall'ente al lavoratore sarebbe del tutto impropria e anomala, in quanto trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito” (dello stesso avviso Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 13/11/2017, n. 446);
- In ordine all'onere contributivo CPDEL, la Sezione del Veneto della Corte, muovendo dal principio generale di cui all'articolo 2115 del Codice civile a mente del quale: “Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza” e richiamato altresì l'articolo 2, comma 2, della legge n. 335/1995 che fissa “una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore” giunge alla seguente conclusione: “*gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito devono essere ripartiti tra comune e Segretario secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali regole*”;

Considerato che l'interpretazione della Sezione Autonomie contenuta nella deliberazione n. 21/2015, secondo la quale le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti, deve ritenersi non più attuale, a seguito della successiva deliberazione n. 24 del 7 ottobre 2019, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, la quale non si è espressa in materia di pagamento dei diritti di rogito al lordo o al netto degli oneri riflessi e fiscali, dichiarandola inammissibile, poiché la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica"» e conduce all'estraneità del quesito dal perimetro di competenza della Corte dei conti;

Dato atto che il giudice ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio;
- L'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- Il bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026;

DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto che, per l'anno 2025 il Comune di Belgioioso ha riscosso la somma di € 10.870,64 per diritti di segreteria/rogito, come da prospetto di cui sopra, con imputazione al capitolo 92/1 "Diritti di rogito su contratti soggetti a compensazione ministeriale" del bilancio 2025/2027, annualità 2025;
- 3) di dare atto che i suddetti diritti di rogito riscossi possono essere liquidati in toto al Segretario Comunale, perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 4) di procedere pertanto alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito, per l'anno 2025, al Segretario comunale, per l'importo di € 10.870,64 al netto degli oneri riflessi;
- 5) di liquidare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di € 14.381,85 imputandola ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025:

€ 10.870,64 diritti di rogito spettanti al segretario

cap. 34/1 Diritti di rogito di competenza del Segretario Comunale – quota sui proventi
cod. meccanografico: 1.02 – 1.10.99.99.999;

€ 2.587,21 Cpdel a carico Ente

cap 31/1 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - servizi generali
cod. meccanografico: 1.02 – 1.01.02.01.001

€ 924,00 Irap a carico Ente

cap. 81/1 Imposte e tasse diverse relative ai generali

- 6) Di precisare che i diritti di rogito di cui sopra vengono liquidati al Segretario Generale nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento, evidenziando che gli oneri contributivi saranno ripartiti tra Ente e Segretario Generale, ciascuno assumendosi a proprio carico la quota di pertinenza in attuazione del sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi, mentre la tassazione IRAP, da calcolarsi sull'importo dei diritti di rogito di competenza, graverà interamente sull'Ente, in qualità di soggetto passivo dell'imposta.
- 7) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - viene pubblicata all'albo pretorio;

DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO

La sottoscritta Beatrice Costa, Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area Finanziaria e Tributi

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;
- che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Belgioioso ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Belgioioso, 20-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Beatrice Costa)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Favorevole

Data 20-02-2026

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Costa Beatrice

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi dal 20-02-2026 al 07-03-2026.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale